

Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 16 dicembre 2025

D.g.r. 9 dicembre 2025 - n. XII/5478

Approvazione di «Criteri e procedure relativi alla valutazione e al controllo per la realizzazione di interventi e opere di cui all'articolo 242-ter comma 3 del d.lgs. 152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica non ricompresi nei siti di interesse nazionale e individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, «Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati»;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 2024, n. 1853 avente ad oggetto: «Legge regionale 10 ottobre 2023, n. 3, «Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati». Approvazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo ai comuni»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 23 maggio 2022, n. 6408 di approvazione dell'aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), comprensivo del Programma Regionale di Bonifica delle aree inquinate (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (P.R.S.S.) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023 e, in particolare, l'obiettivo strategico 5.3.2 «Sostenere il ripristino e la riqualificazione dei suoli degradati»;

Richiamato l'art. 242-ter, comma 1 e comma 1 bis, del d.lgs. 152/2006 che individua categorie di opere e interventi che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica a condizione che siano «realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8»;

Dato atto che l'art. 242-ter comma 3 stabilisce che per le attività di cui all'art. 242-ter, comma 1 e comma 1 bis, nonché per quelle di cui all'art. 25 del d.p.r. 13 giugno 2017 n. 120 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164», «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree», provvedono:

- all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto d.lgs. 152/2006;
- a definire i criteri e le procedure nonché le modalità di controllo, qualora la predetta valutazione sia necessaria;

Dato atto che l'art. 242-ter comma 4 stabilisce le procedure da rispettare nelle more dell'attuazione dell'art. 242-ter comma 3;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45 «Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo»;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, che Regione proceda a definire i criteri e le procedure attuative dei disposti dell'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006, nonché le modalità di controllo, da attuare sul territorio regionale;

Dato atto che nella fase di predisposizione dei Criteri e delle procedure, nonché delle modalità di controllo, di cui all'art. 242-ter comma 3 del d.lgs. 152/2006, si sono tenuti momenti di confronto con le Province e la Città Metropolitana, nonché con il Comune di Milano, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e le Agenzie di Tutela della Salute;

Ritenuto di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 1 «Criteri e procedure relativi alla valutazione e al

controllo per la realizzazione di interventi e opere di cui all'articolo 242-ter comma 3 del d.lgs. 152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale e individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione»;

- Allegato 2 «Modulistica relativa alle istanze ai sensi dell'art 242-ter del d.lgs. 152/2006»;

Ritenuto, altresì, necessario prevedere che Regione effettui un periodo di monitoraggio di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, con il supporto delle Province/ Città Metropolitana di Milano e di ARPA Lombardia, per verificare le modalità di attuazione dei Criteri allegati e valutare eventuali necessità di revisione degli stessi;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo Strategico 5.3.2 «Sostenere il ripristino e la riqualificazione dei suoli degradati» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'XII legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e gli effetti esposti in premessa, i seguenti allegati, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Allegato 1 «Criteri e procedure relativi alla valutazione e al controllo per la realizzazione di interventi e opere di cui all'articolo 242-ter comma 3 del d.lgs. 152/2006 nei siti oggetto di procedimento di bonifica non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale e individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione»;
- Allegato 2 «Modulistica relativa alle istanze ai sensi dell'art 242-ter del d.lgs. 152/2006»;

2. di demandare al Dirigente competente della Direzione Ambiente e Clima di dare adeguata informazione ai soggetti interessati dei Criteri approvati;

3. di demandare, inoltre, al Dirigente competente della Direzione Ambiente e Clima l'eventuale aggiornamento della Modulistica allegata al presente provvedimento, rendendola disponibile sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, comprensivo di allegati;

5. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto comprensivo di allegati sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO 1

CRITERI E PROCEDURE RELATIVI ALLA VALUTAZIONE E AL CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E OPERE DI CUI ALL'ARTICOLO 242-TER COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006 NEI SITI OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA NON RICOMPRESI NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE E INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI INTERVENTI CHE NON NECESSITANO DELLA PREVENTIVA VALUTAZIONE

INDICE

| |
|---|
| Capo I – Disposizioni introduttive..... |
| Art. 1 – Oggetto |
| Art. 2 - Ambito di applicazione |
| Art. 3 – Definizioni e competenze e indicazioni generali |
| Capo II – Individuazione di interventi/opere e relativa procedura |
| Art. 4 - Categorie di interventi/opere che non necessitano della valutazione di tipo ambientale-sanitario..... |
| Art. 5 – Interventi e opere indifferibili e urgenti..... |
| Art. 6 – Interventi ed opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO) |
| Art. 7 – Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata |
| Art. 8 – Valutazione effettuata nell'ambito della procedura relativa a interventi soggetti a SCIA o CILA..... |
| Art. 9 - Valutazione effettuata nell'ambito della procedura di VIA/AIA o altri procedimenti autorizzativi. |
| Art. 10 - Procedura per il rilascio di nulla osta avente ad oggetto la valutazione di tipo ambientale-sanitario |
| Art. 11 – Aree di intervento non ancora caratterizzate..... |
| Art. 12 - Modalità di controllo |
| Capo III – Norme transitorie e finali |
| Art. 13 – Norme transitorie e finali |

Capo I – Disposizioni introduttive

Art. 1 – Oggetto

I presenti Criteri contengono le disposizioni attuative ai sensi dell'art. 242-ter, comma 3, D.Lgs. 152/2006, con lo scopo:

- di individuare le categorie di interventi e opere da realizzare nei siti oggetto di procedimento di bonifica di competenza regionale e comunale, ai sensi della l.r. 3/2023, che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze e dei rischi da parte dell'Autorità competente;
- di definire i criteri e le procedure per l'effettuazione della preventiva valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 242 ter, nei casi in cui quest'ultima sia necessaria, nonché le relative modalità di controllo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

L'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 introduce alcune semplificazioni nelle procedure da adottare per la realizzazione di talune categorie di interventi ed opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica contaminati e potenzialmente contaminati.

Gli interventi e le opere che possono essere realizzati sono definiti al comma 1, al comma 1bis e al comma 3 del citato art. 242-ter:

- progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;
- opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, riportate all'Allegato 1-bis, alla Parte II, D.Lgs. 152/2006;
- opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242;
- attività di scavo di cui all'art. 25 del dpr 120/2017.

Si intendono ricomprese nell'elenco di cui sopra eventuali ulteriori categorie di opere e interventi che potranno essere integrate nell'oggetto dell'art. 242 ter con successive modifiche normative.

Tali interventi e opere possono essere realizzati a condizione che:

- siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica;
- non determinino rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3 – Definizioni e competenze e indicazioni generali

Ai fini dell'applicazione dei presenti Criteri, si definiscono:

- Sito¹: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;
- Sito oggetto di procedimento di bonifica: sito nel quale sono state attivate, e non ancora concluse ai termini di legge, le procedure di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Sito di interesse comunale (SIC)²: sito oggetto di procedimento di bonifica che ricade nell'ambito del territorio di un solo comune, per cui Regione ha conferito ai Comuni le funzioni in materia di bonifica ai sensi della l.r. 3/2023;
- Sito di interesse regionale (SIR): sito oggetto di procedimento di bonifica che ricade nell'ambito del territorio di due o più comuni, per il quale Regione mantiene la titolarità del procedimento per la bonifica/messa in sicurezza ai sensi della L.r. 3/2023;
- Area di intervento: area ricompresa in parte o completamente nel SIR o SIC, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere oggetto dei presenti Criteri³;
- Autorità procedente: l'amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo⁴ ovvero titolare della procedura di valutazione e/o verifica di impatto ambientale (V.I.A./verifica di assoggettabilità a V.I.A.);
- Autorità competente per il procedimento di bonifica, di seguito solo “Autorità competente”: Regione Lombardia per i SIR, l'Amministrazione Comunale per i SIC ai sensi della l.r. 3/2023;
- Enti competenti in materia di bonifica: Città Metropolitana di Milano o Provincia, Agenzia Regionale per la Protezione all'Ambiente (ARPA), Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e Amministrazioni comunali competenti per territorio nei casi di procedimento di competenza regionale, come individuati dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006;
- Soggetto proponente, di seguito solo “proponente”: soggetto che presenta l'istanza ai sensi dell'art. 242-ter, che potrebbe anche coincidere con il soggetto titolare del procedimento di bonifica;
- Soggetto titolare del procedimento di bonifica: soggetto che è tenuto ad eseguire gli interventi di bonifica come individuato ai sensi del Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Qualora il soggetto proponente sia diverso dal soggetto titolare del procedimento di bonifica e/o dal proprietario del sito, questi ultimi dovranno essere informati e aggiornati in tutte le comunicazioni e relativi nulla osta.

Si specifica che, nell'ambito di questa procedura, l'ATS esprime parere, per quanto di competenza, sia relativamente alle verifiche/controlli in materia di bonifiche che di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La Relazione tecnica di cui ai successivi artt. 7, 8, 9 e 10, deve essere elaborata in formato digitale editabile (non protetto), redatta e sottoscritta digitalmente da professionista abilitato, con documentata esperienza nella progettazione e/o gestione di interventi in siti contaminati.

¹ ai sensi dell'art. 240, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006

² Per SIC e SIR si fa riferimento al PRB 2022 pagina 107-108 e alla L.R. 3/2023 art. 1 comma 1; si veda inoltre NtA del PRB 2022 art. 9, capo I, Titolo II.

³ Art. 3 comma 1 lett. a) del D.M. 45/2023

⁴ Art. 3 comma 1 lett. b) del D.M. 45/2023

Capo II – Individuazione di interventi/opere e relativa procedura

Art. 4 - Categorie di interventi/opere che non necessitano della valutazione di tipo ambientale-sanitario.

All'interno di questa categoria rientrano:

- a) interventi che non interferiscono con le matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) quali, a titolo esemplificativo, demolizioni e dismissioni fuori terra e interventi che non comportano scavi, movimentazione di suolo, occupazione permanente di suolo, salvo quanto previsto all'articolo 242 ter, comma 1 bis del D.Lgs. 152/2006.

Fatto salvo il rispetto della normativa di settore, per questi interventi il proponente procede alla loro realizzazione senza necessità di darne comunicazione all'Autorità competente per il procedimento di bonifica, né preventiva né al termine dell'intervento.

In fase di esecuzione sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 5 – Interventi e opere indifferibili e urgenti

Per interventi e opere indifferibili e urgenti si intendono tutte quelle attività, anche in presenza di scavi, perforazioni, movimentazione terre, agottamento di acque sotterranee, all'interno di siti oggetto di procedimento di bonifica, che devono essere eseguite con tempestività al fine di garantire la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e/o dell'ambiente, nonché la prevenzione degli incidenti rilevanti.

A titolo non esaustivo, rientrano in tale fattispecie:

- interventi urgenti a seguito di eventi calamitosi
- manutenzioni straordinarie dovute alla presenza di reti tecnologiche/infrastrutturali, serbatoi e/o cisterne ammalorate;
- adeguamenti di impianti e/o reti tecnologiche per far fronte a situazioni contingenti di rischio per la sicurezza dei lavori, dell'ambiente e a tutela della salute pubblica;
- interventi di pulizia e manutenzione straordinaria di corpi idrici superficiali per la prevenzione e riduzione del rischio idraulico;
- interventi di sistemazione straordinaria dei versanti per la prevenzione e riduzione del rischio geomorfologico.

Per tali interventi/opere il proponente dovrà dare comunicazione almeno 24 ore prima dell'avvio delle attività, all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica, precisando i motivi che hanno determinato l'urgenza. Al termine dei lavori il proponente dovrà trasmettere all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica una Relazione tecnica finale secondo le modalità definite al successivo art. 12.

In fase di esecuzione sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 6 – Interventi ed opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO)

In presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO) in corso, quando si intenda effettuare uno o più interventi o opere tra quelli disciplinati dall'art. 242-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, comunque richiamati dall'art. 2 dei presenti Criteri, il Proponente ne dà comunicazione all'Autorità Competente, all'Autorità Procedente e all'ARPA, almeno trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, mediante la specifica modulistica, da trasmettere congiuntamente alla documentazione progettuale.

L'istanza (comprensiva di relativi allegati) è trasmessa per conoscenza anche a Provincia/Città Metropolitana e ATS competente per territorio.

L'ARPA, ricevuta la comunicazione di cui sopra, entro i successivi venti giorni, qualora rilevi che gli interventi e le opere proposti pregiudichino le attività di MISO del sito o modifichino il modello concettuale definitivo o il progetto di MISO approvati, ne dà comunicazione al Proponente e all'Autorità Competente, la quale entro i successivi 10 giorni, dispone il divieto di avvio dei lavori ovvero l'avvio con prescrizioni (volte al rispetto della MISO approvata), comunicandolo al Proponente e, per conoscenza, anche all'Autorità Procedente, all'ARPA, a Provincia/Città Metropolitana e ATS competente per territorio.

Trascorso il termine di 30 giorni senza espressione da parte della Pubblica Amministrazione, gli interventi e le opere si intendono assentiti.

In fase di esecuzione sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il presente articolo trova applicazione solo qualora la MISO riguardi l'intero procedimento di bonifica. Nei casi in cui per le diverse matrici ambientali siano applicati interventi di natura diversa (a esempio MISO per le acque sotterranee e bonifica per i suoli e/o il terreno di riporto) si possono comunque applicare le idonee procedure individuate nei successivi articoli 7, 8, 9 o 10.

Art. 7 – Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata

I seguenti interventi possono essere realizzati previa presentazione all'Autorità procedente, all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica, di una comunicazione, mediante la specifica modulistica, accompagnata da relazione tecnica asseverata:

- a) gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche e all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, in quanto volti alla tutela ed alla promozione del valore costituzionale della persona umana;
- b) gli interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
- c) gli allacci e gli interventi di manutenzione delle reti, anche con occupazione di nuovo suolo, per l'esercizio di pubblici servizi quali, a titolo esemplificativo, le reti fognaria, idrica, elettrica, telefonica e rete dati, illuminazione pubblica e reti di distribuzione di combustibili fossili, a condizione che tali opere comportino una limitata movimentazione di terreno, comunque non superiore a quaranta metri cubi, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura del suolo;
- d) gli interventi e le opere che non interferiscono con eventuali interventi di bonifica sulle acque sotterranee, a condizione che sia stato accertato per l'area di intervento, nel rispetto delle procedure previste dalla Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il non superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione dei suoli e non sia interessata la porzione satura del suolo.

La relazione tecnica asseverata è redatta da tecnico abilitato e dovrà indicare in maniera esplicita il rispetto delle condizioni e dei requisiti definiti dall'articolo 2 nonché la non sussistenza di rischi sanitari per i lavoratori, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, e per gli altri fruitori dell'area secondo la vigente normativa in materia sanitaria.

La trasmissione è effettuata ai fini del controllo di cui all'art. 10 poiché non necessita di preventiva valutazione di tipo ambientale-sanitario.

La relazione, oltre a descrivere gli interventi, dovrà contenere indicazioni sulle attività di scavo, le modalità di gestione del materiale scavato e movimentato e degli eventuali riempimenti, gli esiti analitici relativi alle matrici interessate

In fase di esecuzione sono adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

È data facoltà all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica di chiedere, in fase di esecuzione o a seguito degli interventi, eventuali verifiche e/o approfondimenti tecnici e amministrativi.

Art. 8 – Valutazione effettuata nell'ambito della procedura relativa a interventi soggetti a SCIA o CILA.

All'interno di questa categoria rientrano gli interventi soggetti a SCIA o CILA ai sensi del D.P.R. 380/2001, che interessano le matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee), non compresi negli interventi/opere di cui ai precedenti articoli. Per tali interventi/opere, la valutazione di cui all'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 deve essere acquisita prima della presentazione di CILA e di SCIA.

Ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, se l'area di intervento è stata già caratterizzata, il soggetto proponente trasmette all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica istanza di nulla osta (da predisporre secondo la modulistica allegata ai presenti Criteri), corredata da una relazione progettuale contenente la descrizione degli interventi e/o opere da realizzare, la valutazione circa le possibili interferenze con l'esecuzione e il completamento della bonifica e la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'Autorità competente, entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, chiede pareri/valutazioni tecniche agli Enti competenti in materia di bonifica ai fini del rilascio dell'eventuale nulla osta, i quali dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eventuali diverse indicazioni.

Valutati i pareri e le valutazioni tecniche acquisiti, l'Autorità competente rilascia nei successivi 20 giorni nulla osta alla realizzazione degli interventi e/o opere, nel rispetto di eventuali prescrizioni formulate, trasmettendolo agli Enti coinvolti nel procedimento di bonifica, al proponente e, se diverso da quest'ultimo, al soggetto titolare del procedimento di bonifica. Il proponente provvede a trasmettere il nulla osta all'Autorità precedente, allegandolo alla modulistica predisposta per la presentazione di SCIA o CILA.

Qualora l'Autorità competente non rilasci il nulla osta, il procedimento ai sensi dell'art 242 ter si conclude con un diniego espresso e gli interventi e le opere non potranno essere realizzati ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, preliminarmente alla procedura al presente articolo, si applica la procedura di cui all'art. 11. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11 punto 2, il proponente dovrà trasmettere all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica la relazione di cui al presente articolo.

Nei casi in cui l'indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, l'autocertificazione di cui all'art. 11 punto 3 dovrà essere trasmessa agli Enti competenti in materia di bonifica e all'Autorità competente, la quale, decorsi i 15 gg previsti dall'art. 242, comma 2 del

D.Lgs. 152/2006, prende atto degli esiti delle indagini svolte e, limitatamente agli aspetti ambientali di competenza, trasmette il nulla osta all'Autorità procedente ai fini dell'attuazione dell'art 242 ter.

Art. 9 - Valutazione effettuata nell'ambito della procedura di VIA/AIA o altri procedimenti autorizzativi.

All'interno di questa categoria rientrano gli interventi soggetti a VIA/AIA o ad altri procedimenti autorizzativi quale a titolo esemplificativo il permesso di costruire, non compresi negli interventi/opere di cui ai precedenti articoli.

Ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, se l'area di intervento è stata già caratterizzata, il soggetto proponente trasmette l'istanza di VIA/AIA o di altro procedimento autorizzativo sia all'Autorità competente che all'Autorità procedente, comprensiva della relazione progettuale contenente la descrizione degli interventi e/o opere da realizzare, la valutazione circa le possibili interferenze con l'esecuzione e il completamento della bonifica e la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'Autorità competente avvia un endoprocedimento chiedendo, entro 10 giorni dalla trasmissione dell'istanza, pareri/valutazioni tecniche agli Enti competenti in materia di bonifica ai fini del rilascio dell'eventuale nulla osta, i quali dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eventuali diverse indicazioni.

Valutati i pareri/le valutazioni tecniche acquisiti, l'Autorità competente trasmette all'Autorità procedente nei successivi 20 giorni nulla osta alla realizzazione degli interventi e/o opere, nel rispetto di eventuali prescrizioni formulate.

E' cura dell'Autorità procedente verificare, prima del rilascio del provvedimento finale, che il progetto non abbia subito modifiche sostanziali rispetto all'oggetto del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006.

Il nulla osta ha validità dalla data di rilascio del provvedimento finale rilasciato dall'autorità procedente, al quale dovrà essere allegato.

Qualora l'Autorità competente non rilasci il nulla osta, gli interventi e le opere non potranno essere realizzati ai sensi dell'art. 242-ter. Pertanto, l'Autorità competente ne darà comunicazione all'Autorità procedente all'interno della stessa procedura di VIA/AIA o di altro procedimento autorizzativo.

Nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, preliminarmente alla procedura al presente articolo, si applica la procedura di cui al seguente art. 11. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11 punto 2, il proponente dovrà trasmettere sia all'Autorità procedente che all'Autorità competente nonché agli Enti competenti in materia di bonifica la relazione di cui al presente articolo.

Nei casi in cui l'indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, l'autocertificazione di cui all'art. 11 punto 3 dovrà essere allegata all'istanza di parte. L'Autorità competente prende atto degli esiti delle indagini svolte e, decorsi i 15 gg previsti dall'art. 242, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, limitatamente agli aspetti ambientali di competenza, trasmette il nulla osta all'Autorità procedente.

Art. 10 - Procedura per il rilascio di nulla osta avente ad oggetto la valutazione di tipo ambientale-sanitario

Nei casi di opere/interventi non ricompresi nei precedenti articoli, ai fini del rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, nel caso in cui sia stata realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, il proponente predisponde una relazione progettuale contenente la descrizione degli interventi e/o opere da realizzare, la valutazione circa le possibili interferenze con l'esecuzione e il completamento della bonifica e la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La relazione deve essere trasmessa dal proponente all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica.

L'Autorità competente, entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, chiede pareri/valutazioni tecniche agli Enti competenti in materia di bonifica ai fini del rilascio dell'eventuale nulla osta, i quali dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eventuali diverse indicazioni.

Valutati i pareri/ le valutazioni tecniche acquisiti, l'Autorità competente rilascia nei successivi 20 giorni nulla osta alla realizzazione degli interventi e/o opere, nel rispetto di eventuali prescrizioni formulate.

Qualora l'Autorità competente non rilasci il nulla osta, il procedimento ex art 242 ter si conclude con un diniego espresso e gli interventi e le opere previsti non potranno essere realizzati ai sensi dell'art. 242-ter.

Nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, preliminarmente alla procedura al presente articolo, si applica la procedura di cui al successivo art. 11.

Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11 punto 2, il proponente dovrà trasmettere all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica la relazione di cui al presente articolo.

Nei casi in cui l'indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, l'autocertificazione di cui all'art. 11 punto 3 dovrà essere trasmessa agli Enti competenti in materia di bonifica e all'Autorità competente, la quale, decorsi i 15 gg previsti dall'art. 242, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, prende atto degli esiti delle indagini svolte e, limitatamente agli aspetti ambientali di competenza ai fini dell'attuazione dell'art 242 ter, rilascia il nulla osta.

Art. 11 – Aree di intervento non ancora caratterizzate

La seguente procedura si applica nei casi in cui l'area oggetto dell'intervento non sia stata caratterizzata ai sensi dell'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, di cui ai precedenti art. 8, 9, 10:

1. Il soggetto proponente accerta lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un Piano di indagini preliminari. Il Piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare e delle metodiche di campionamento, è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito. In caso di mancata pronuncia nei termini da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il Piano di indagini preliminari è concordato con l'ISPRA che si pronuncia entro i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente, come previsto dall'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006. Il proponente, trenta

giorni prima dell'avvio delle attività d'indagine, trasmette all'Autorità competente e agli Enti competenti in materia di bonifica il piano e relativo cronoprogramma.

2. Qualora l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006, con la descrizione delle eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate.
3. Ove l'indagine preliminare accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse regionale o comunale, il proponente trasmette apposita autocertificazione secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 12 - Modalità di controllo

Le modalità di controllo possono essere esplicate da ARPA e Provincia/Città Metropolitana, se ritenuto necessario anche su richiesta dell'Autorità competente, disponendo controlli anche a campione in merito al rispetto delle disposizioni dei presenti Criteri, sia attraverso verifiche in loco, durante il periodo di esecuzione degli interventi, sia attraverso verifiche documentali.

Per gli interventi e/o opere che non necessitano della valutazione preventiva di tipo ambientale-sanitario, definiti agli artt. 5 e 7, il Proponente dovrà trasmettere all'Autorità Competente, all'Autorità Procedente e agli Enti competenti in materia di bonifica, entro 30 giorni dal termine dei lavori, una Relazione tecnica finale, in merito alla quale ARPA, ATS e Provincia o Città Metropolitana potranno esprimersi nei successivi 30 giorni.

Per gli interventi e/o opere definiti agli artt. 6, 8, 9 e 10, il Proponente dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal termine dei lavori, una Relazione tecnica finale all'Autorità Competente, all'Autorità Procedente e agli Enti competenti in materia di bonifica.

La Relazione tecnica finale di cui sopra dovrà contenere la descrizione delle attività effettuate in campo, comprensiva dei progetti *as-built* delle opere realizzate, corredati da elaborati grafici quotati di dettaglio, i risultati analitici di eventuali campionamenti svolti e i rapporti di prova rilasciati dal laboratorio incaricato, illustrandoli anche in forma tabellare ed evidenziando eventuali superamenti delle CSC di riferimento, la cartografia aggiornata, indicazioni sulle attività di scavo effettuate, le eventuali misure mitigative adottate, le informazioni relative all'effettiva gestione del materiale movimentato e dei rifiuti prodotti, con allegati eventuali FIR.

Compete all'ATS verificare che gli interventi e le opere di cui agli artt. 6, 8, 9 e 10 siano realizzate secondo modalità e tecniche che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In esito alle attività di controllo, su segnalazione degli Enti competenti in materia di bonifica, nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle disposizioni dei presenti Criteri, l'Autorità Competente procederà a porre in essere gli opportuni provvedimenti ai sensi di legge.

Inoltre, l'Autorità competente potrà valutare la necessità di aggiornamento del procedimento di bonifica, al fine di tenere conto degli interventi e delle opere eseguiti ai sensi dei presenti Criteri, dandone comunicazione al proponente e/o al soggetto titolare dell'intervento di bonifica che provvede agli obblighi di cui al Titolo V, della Parte Quarta, del D.Lgs.152/2006, con indicazione dei termini e delle modalità entro cui provvedere al suddetto aggiornamento.

A conclusione del procedimento di bonifica dell'intero sito, qualora per lo stesso siano realizzati interventi di bonifica/ messa in sicurezza permanente, la relazione di fine lavori dovrà riportare anche una sintesi delle attività svolte ai sensi dei precedenti articoli da 4 a 11, al fine di garantire la

completezza delle informazioni fornite dalla parte in fase di certificazione /attestazione di chiusura del procedimento.

Capo III – Norme transitorie e finali

Art. 13 – Norme transitorie e finali

All'Allegato 2 è presente la modulistica, che potrà essere successivamente modificata/aggiornata con decreto del Dirigente competente e resi disponibili sul sito web di Regione Lombardia e sul BURL

Per quanto non previsto dai presenti Criteri, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e al decreto del Presidente della Repubblica 120/2017.

Il rinvio a leggi contenute nei presenti Criteri si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

— • —

ALLEGATO 2
MODULISTICA RELATIVA ALLE ISTANZE AI SENSI DELL'ART 242-TER DEL D.LGS. 152/2006

Modulo A: RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 242-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (riferito agli artt. 8 - 9 - 10)

Modulo B: COMUNICAZIONE DI AVVIO INTERVENTI DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 242-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (riferito agli artt. 5 - 6 - 7)

MODULO A

(riferito agli artt. 8 - 9 - 10)

**RICHIESTA DI NULLA OSTA ALL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 242-TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006**

Autorità competente

ARPA – Dipartimento di

Provincia/Città Metropolitana

ATS (Ufficio bonifiche e Ufficio salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro)

e p.c.

Comuni

Soggetto titolare del procedimento di bonifica¹Proprietario del sito²**Oggetto: Procedimento di bonifica di competenza regionale/comunale del sito “_____” – Codice PSC-AGISCO _____ - Realizzazione di interventi ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06.**

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| In caso di compilazione come PERSONA FISICA | | | |
| Nome e Cognome* ³ | | | |
| Luogo di nascita* | | Data di nascita* | |
| Comune di residenza* | | Provincia* | |
| Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP, Provincia) | | Telefono | |
| e-mail* | | PEC | |
| In caso di compilazione come PERSONA GIURIDICA | | | |
| Società/Pubblica | | | |
| Amministrazione/Altro* | | | |
| Nome e Cognome del Legale | | | |
| Rappresentante/Procuratore/Altro* | | | |
| Qualifica (precisare se Legale Rappresentante/Procuratore/Altro)* | | | |

¹ Se diverso da Proponente² Se diverso da Proponente o dal titolare della bonifica³ I campi indicati con l'asterisco sono obbligatori.

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| Codice Fiscale/P.IVA* | | Telefono* | |
| Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP, Provincia) | | | |
| e-mail | | PEC* | |

Presso il sito:

| | |
|--|--|
| Codice PSC-AGISCO* | |
| Denominazione* | |
| Dati catastali del sito (sezione, foglio, particella)* | |
| Dati catastali dell'area di intervento ⁴ (sezione, foglio, particella)* | |
| Destinazione d'uso* | |
| Superficie dell'area di intervento (mq)* | |

In qualità di:

- Proprietario Utilizzatore dell'area Curatore fallimentare
 Pubblica Amministrazione Altro _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 la valutazione del rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo e il rilascio di NULLA OSTA alla realizzazione di interventi e/o opere, nel rispetto di eventuali prescrizioni formulate e fatta salva l'acquisizione dei necessari titoli autorizzativi.

DICHIARA

che gli interventi proposti rientrano tra le categorie ricomprese all'art. 242-ter, comma 1 del D.lgs. 152/2006 in quanto appartenente alla seguente tipologia (indicare la fattispecie di cui all'art. 242-ter, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs 152/2006 e all'art. 25 del D.P.R. 120/2017):

- progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

⁴ Per area di intervento si intende l'area ricompresa in parte o completamente nel SIR o SIC, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere oggetto dei Criteri individuati da Regione Lombardia.

- interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;
- opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, riportate all'Allegato 1-bis, alla Parte II, D.Lgs. 152/2006;
- opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242;
- attività di scavo di cui all'art. 25 del dpr 120/2017;
- altri interventi e/o opere ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006.

Descrizione sintetica dell'intervento/opera (Allegare Relazione Tecnica di dettaglio):

in relazione alla caratterizzazione dell'area, DICHIARA

- che è stato eseguito il Piano di indagini preliminari di cui all'art. 242-ter, comma 4 lett. a)
- che l'area di intervento è stata caratterizzata ai sensi del Titolo V parte IV del D.Lgs 152/2006, secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione approvato dall'Autorità competente con decreto n. _____ del _____;
- che è stata elaborata l'analisi di rischio ai sensi del Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 approvata con decreto n. _____ del _____;
- nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica, che gli interventi e le opere proposte non comportano una modifica del modello concettuale del sito,
- che è in essere un'attività di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) di cui all'art. 240 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 152/2006;
- che è presente un'attività di Messa In Sicurezza permanente (MISP) e/o interventi di bonifica approvati;
- che sono in corso interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza;

DICHIARA inoltre

- che gli interventi e le opere saranno realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso;
- che gli interventi e le opere saranno eseguiti adottando tutte le cautele necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- che le eventuali attività di scavo saranno effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
- di impegnarsi a trasmettere la relazione tecnica finale di cui all'art. 12 dei Criteri.

**Si allega al presente modulo la Relazione tecnica, prevista dai Criteri definiti da Regione Lombardia,
contenente: (flaggare i contenuti)**

| | |
|--|--|
| | descrizione dell'intervento o dell'opera corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata, cartografia, dimensione e profondità degli scavi previsti, gestione del materiale che sarà movimentato* ⁵ |
| | valutazione, sulla base delle modalità tecniche di realizzazione, di eventuali interferenze causate dalla realizzazione dell'intervento o dell'opera, che possano pregiudicare o interferire con l'esecuzione e il completamento delle attività di bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso* |
| | valutazione degli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 81/2008* |
| | cronoprogramma degli interventi* |
| | qualora l'area di intervento non sia stata caratterizzata: gli esiti del piano di indagini preliminari, concordato con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) secondo quanto previsto all'articolo 242-ter, comma 4, lettera a) |
| | qualora l'area di intervento sia stata caratterizzata: sintesi dello stato del procedimento di bonifica e delle verifiche già eseguite con i relativi risultati ed esiti |
| | previsione di ulteriori campionamenti previsti nell'area di intervento |
| | esiti dell'eventuale piano di dettaglio di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, solo ove ritenuto necessario dall'ARPA al fine di confermare il quadro ambientale definito sulla base degli esiti del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio approvati (per i siti caratterizzati) |
| | ALTRO: |

Data _____

Firma⁶ _____

⁵ I campi indicati con l'asterisco sono obbligatori.

⁶ Allegare fotocopia del documento d'identità.

MODULO B

(riferito agli artt. 5 - 6 - 7)

**COMUNICAZIONE DI AVVIO INTERVENTI DA ESEGUIRE AI SENSI DELL'ART. 242-TER DEL DECRETO
LEGISLATIVO 152/2006**

Autorità competente

ARPA – Dipartimento di

Provincia/Città Metropolitana

ATS (Ufficio bonifiche e Ufficio salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro)

e p.c.

Comuni

Soggetto titolare del procedimento di bonifica⁷Proprietario del sito⁸**Oggetto: Procedimento di bonifica di competenza regionale/comunale del sito “_____” – Codice PSC-AGISCO _____ - Realizzazione di interventi ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/06.**

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| In caso di compilazione come PERSONA FISICA | | | |
| Nome e Cognome* ⁹ | | | |
| Luogo di nascita* | | Data di nascita* | |
| Comune di residenza* | | Provincia* | |
| Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP, Provincia) | | Telefono | |
| e-mail* | | PEC | |
| In caso di compilazione come PERSONA GIURIDICA | | | |
| Società/Pubblica Amministrazione/Altro* | | | |
| Nome e Cognome del Legale Rappresentante/Procuratore/ Altro* | | | |
| Qualifica (precisare se Legale Rappresentante/ Procuratore/Altro)* | | | |

⁷ Se diverso da Proponente⁸ Se diverso da Proponente o dal titolare della bonifica⁹ I campi indicati con l'asterisco sono obbligatori.

| | | | |
|---|--|-----------|--|
| Codice Fiscale/P.IVA* | | Telefono* | |
| Indirizzo* (via, località, n. civico, CAP, Provincia) | | | |
| e-mail | | PEC* | |

Presso il sito:

| | |
|---|--|
| Codice PSC-AGISCO* | |
| Denominazione* | |
| Dati catastali del sito (sezione, foglio, particella)* | |
| Dati catastali dell'area di intervento ¹⁰ (sezione, foglio, particella)* | |
| Destinazione d'uso* | |
| Superficie dell'area di intervento (mq)* | |

In qualità di:

- Proprietario Utilizzatore dell'area Curatore fallimentare
 Pubblica Amministrazione Altro _____

COMUNICA

che, a partire dal giorno _____, saranno eseguiti i seguenti interventi:

- interventi e opere indifferibili e urgenti che comportano scavi, perforazioni, movimentazione terre, agottamento di acque sotterranee, all'interno del sito oggetto di procedimento di bonifica, da eseguire con tempestività al fine di garantire la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e/o dell'ambiente, nonché la prevenzione degli incidenti rilevanti (art. 5 dei Criteri individuati da Regione Lombardia);
- interventi e opere in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO) (art. 6 dei Criteri individuati da Regione Lombardia);
- interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata ai sensi dell'art. 7 dei Criteri individuati da Regione Lombardia.

¹⁰ Per area di intervento si intende l'area ricompresa in parte o completamente nel SIR o SIC, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere oggetto dei Criteri individuati da Regione Lombardia.

Descrizione sintetica dell'intervento/opera ed eventuali motivi che hanno determinato l'urgenza:

DICHIARA

che gli interventi proposti rientrano tra le categorie ricomprese all'art. 242-ter, comma 1 del D.lgs. 152/2006 in quanto appartenente alla seguente tipologia (indicare la fattispecie di cui all'art. 242-ter, commi 1 e 1 bis, del D.lgs 152/2006 e all'art. 25 del D.P.R. 120/2017):

- progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
 - interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative;
 - opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico;
 - opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti;
 - opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, riportate all'Allegato 1-bis, alla Parte II, D.Lgs. 152/2006;
 - opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242;
 - attività di scavo di cui all'art. 25 del dpr 120/2017;
 - altri interventi e/o opere ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006.

in relazione alla caratterizzazione dell'area, DICHIARA

- che è stato eseguito il Piano di indagini preliminari di cui all'art. 242-ter, comma 4 lett. a)

che l'area di intervento è stata caratterizzata ai sensi del Titolo V parte IV del D.Lgs 152/2006, secondo quanto previsto dal Piano di Caratterizzazione approvato dall'Autorità competente con decreto n. _____ del _____;

- che è stata elaborata l'analisi di rischio ai sensi del Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/2006 approvata con decreto n. _____ del _____;
- nel caso in cui sia stata approvata l'analisi di rischio sito specifica, che gli interventi e le opere proposte non comportano una modifica del modello concettuale del sito;
- che è in essere un'attività di Messa In Sicurezza Operativa (MISO) di cui all'art. 240 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 152/2006;
- che è presente un'attività di Messa In Sicurezza permanente (MISP) e/o interventi di bonifica approvati;
- che sono in corso interventi di Messa In Sicurezza di Emergenza;

DICHIARA inoltre

- che gli interventi e le opere saranno realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso;
- che gli interventi e le opere saranno eseguite adottando tutte le cautele necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- che le eventuali attività di scavo saranno effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
- di impegnarsi a trasmettere la relazione tecnica finale di cui all'art. 12 dei Criteri.

ALLEGATI

| | |
|--|--|
| | descrizione dell'intervento o dell'opera corredata da opportune planimetrie e sezioni a scala adeguata, cartografia, dimensione e profondità degli scavi previsti, gestione del materiale che sarà movimentato (<i>SOLO per gli interventi e opere di cui all'art. 6 dei Criteri individuati da Regione Lombardia</i>) |
| | valutazione, sulla base delle modalità tecniche di realizzazione, di eventuali interferenze causate dalla realizzazione dell'intervento o dell'opera, che possano pregiudicare o interferire con l'esecuzione e il completamento delle attività di bonifica, compresi eventuali monitoraggi in corso (<i>SOLO per gli interventi e opere di cui all'art. 6 dei Criteri individuati da Regione Lombardia</i>) |
| | valutazione degli eventuali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 81/2008 (<i>SOLO per gli interventi e opere di cui all'art. 6 dei Criteri individuati da Regione Lombardia</i>) |
| | relazione tecnica asseverata (<i>SOLO per gli interventi e opere di cui all'art. 7 dei Criteri individuati da Regione Lombardia</i>) |
| | cronoprogramma degli interventi* |
| | ALTRO: |

Data _____

Firma¹¹ _____

¹¹ Allegare fotocopia del documento d'identità.